

Statuto dell'Associazione Arcana Domine A.C.

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita una libera Associazione denominata "Arcana Domine Associazione Culturale", in forma abbreviata "AD", avente sede legale **Bar Ludoteca "Quarta Dimensione", via Ermes di Colloredo 14, 33100, Udine (UD)**

Art. 2 - Carattere dell'associazione

L'Associazione non ha fini di lucro ed è assolutamente apolitica, apartitica e aconfessionale. L'Associazione ha carattere culturale e ludico.

Art. 3 - Scopo Istituzionale

L'Associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, *fondi, riserve o capitali ai Soci*.

L'Associazione nasce come strumento atto alla promozione del gioco di ruolo dal vivo.

Per il raggiungimento degli scopi associativi essa promuove e realizza:

- Eventi di gioco di ruolo dal vivo;
- Pubblicazioni, video ed altri strumenti di comunicazione anche telematica;
- Ogni altra forma di intervento che si riterrà opportuna in un dato periodo ed episodio.

Inoltre, si propone di:

- Implementare, sostenere ed ampliare la diffusione del Gioco di Ruolo dal Vivo;
- Organizzare sul territorio corsi e seminari di formazione ludica;
- Tutelare e rappresentare gli associati nell'ambito delle attività ludiche per conseguire i fini sociali, anche partecipando a federazioni o macro-associazioni che abbiano fini statuari affini a quelli espressi nel presente statuto;
- Definire e gestire un codice di comportamento dei Soci che garantisca affidabilità e legalità all'attività ludica svolta dai Soci medesimi.

Art. 4 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata. L'Assemblea dei Soci potrà deliberare lo scioglimento dell'associazione con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto.

Art. 5 - Entrate e patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- quote associative annue dei Soci;
- dai fondi provenienti da convenzioni, donazioni, lasciti di terzi o associati;
- da altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Art. 6 - Patrimonio sociale e diritti dei soci

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile tra i Soci. In caso di cessazione del rapporto associativo, dovuto a qualsiasi causa, essi non possono chiederne la divisione né pretenderne la quota proporzionale.

Art. 7 - Cadenza delle quote associative

Le quote associative dell'anno sociale in corso:

- possono essere versate al Consiglio Direttivo in qualunque periodo dell'anno sociale;
- sono dovute per tutto l'anno sociale in corso, qualunque sia il momento dell'iscrizione e/o del versamento da parte del socio.

La quota sociale non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

L'anno sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno

Art. 8 - Bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo dovrà redigere:

- il bilancio consuntivo con il rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci, che potranno in ogni momento visionare i libri contabili e la documentazione contabile;
- il bilancio preventivo per il successivo esercizio.

Entrambi i bilanci dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo e successivamente dell'Assemblea dei Soci.

Art. 9 - Composizione dell'Associazione

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche.

Tutti coloro che intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La qualità di socio si ottiene con l'accoglimento della stessa da parte del Presidente.

In caso di mancata accettazione della domanda potrà essere presentato ricorso all'Assemblea dei Soci. Le domande di ammissione dei minorenni dovranno essere controfirmate da chi ne esercita la potestà parentale.

Art. 10 - Recesso ed esclusione dei Soci

La qualità di socio viene perduta:

- 1) per recesso con effetto dal momento del ricevimento (da parte del Consiglio Direttivo) della relativa comunicazione scritta;
- 2) per fatti, situazioni o attività che portano l'associato in contrasto con i fini del presente statuto, previa delibera di esclusione presa dal Consiglio Direttivo;
- 3) per mancato versamento della quota.

Art. 11 - Organi ufficiali della Associazione

Sono organi della Associazione:

- 1) il Presidente;
- 2) l'Assemblea dei Soci;
- 3) il Consiglio Direttivo;
- 4) il Vice-Presidente;
- 5) il Segretario Generale;
- 6) il Revisore dei Conti Unico.

Art. 11.1 - Il Presidente

Il Presidente:

- viene eletto dall'Assemblea dei Soci tra i Soci maggiorenni;
- rimane in carica per tre anni dalla nomina e fa parte del Consiglio Direttivo;
- in caso di dimissioni sarà rieletto;
- rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti;
- convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, predisponendone l'ordine del giorno;
- riferisce in assemblea sull'attività svolta nei vari settori;
- provvede all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- in caso di suo impedimento i compiti del medesimo verranno svolti dal Vice Presidente.

Art. 11.2 - L'Assemblea dei Soci

L'assemblea è composta da tutti i soci che alla data della riunione della stessa risultino in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno previa convocazione, effettuata dal Presidente, mediante comunicazione scritta e/o informatica indicante la data, il luogo, gli argomenti posti all'ordine del giorno - da inviare a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione in prima convocazione. L'Assemblea si può riunire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea stessa.

Non è ammessa la partecipazione all'assemblea mediante delega. La partecipazione e/o il voto saranno invece ammessi per corrispondenza (con le caratteristiche che verranno fissate in apposito regolamento) o per via telematica (e-mail o altro) o mediante telegramma o fax secondo le regole

stabilite dal Consiglio Direttivo. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione od in sua assenza dal Vice Presidente.

Spetta all'assemblea dei soci:

- 1) l'Elezione del Presidente e del Vice Presidente;
- 2) l'eventuale richiesta di dimissioni al Presidente o al Vice Presidente;
- 3) lo scioglimento dell'associazione;
- 4) l'approvazione del bilancio di esercizio (consuntivo e preventivo);
- 5) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, ciascuno con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'Assemblea;
- 6) la ratifica dell'ammissione dei Soci;
- 7) l'approvazione e/o la modifica del regolamento interno redatto dal Consiglio Direttivo;
- 8) l'esame e la delibera di ogni argomento posto all'ordine del giorno. L'assemblea, regolarmente costituita in 1° convocazione con la presenza di almeno la metà + 1 (uno) dei soci aventi diritto di voto, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. L'assemblea, regolarmente costituita in 2° convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e comunque con il voto favorevole di almeno il 20% (venti per cento) di tutti i soci iscritti. Per la delibera di modificazioni e/o integrazioni del presente statuto è necessario il voto favorevole di almeno 1/3 (un terzo) dei soci iscritti. Le delibere vengono prese dall'assemblea per alzata di mano, salvo quando diversamente previsto dalla legge o dal presente statuto o salvo diversa modalità stabilita dalla stessa Assemblea.

Art. 11.3 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente, da cinque membri rappresentanti i soci. Ogni consigliere rimane in carica per tre anni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta l'anno, nonché ogni qual volta lo ritenga necessario il Presidente e/o lo richieda almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno tre consiglieri più il Presidente o in sua assenza il Vicepresidente o il Segretario.

Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Nel caso in cui uno o più componenti il Consiglio Direttivo, sia chiamato, in virtù delle proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte di attività di consigliere svolta.

Art. 11.3 comma 1 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

- a) Promuovere e coordinare le attività dei soci;
- b) costituire gruppi di lavoro per determinate attività o progetti stabilendo anche l'entità delle risorse attribuibili;
- c) sovrintendere all'amministrazione del patrimonio sociale ed alla gestione economica dell'Associazione;
- d) stabilire l'ammontare della quota associativa annuale da proporre all'assemblea;
- e) redigere il regolamento interno (o il testo delle sue successive modifiche) da sottoporre all'approvazione delle assemblee dei soci;
- f) organizzare le attività dell'Associazione;
- g) curare l'organizzazione dell'associazione e l'ampliamento degli associati;
- h) visionare i progetti proposti valutandone la fattibilità;
- i) redigere e approvare i bilanci consuntivi e preventivi;
- j) espletare ogni attribuzione non di competenza degli altri organi.

Art. 11.4 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente:

- viene eletto dall'Assemblea dei Soci tra i Soci maggiorenni;
- rimane in carica per tre anni e fa parte del Consiglio Direttivo.

Art. 11.5 - Il Segretario

Il Segretario:

- è nominato dal Presidente e rimane in carica tre anni;
- può ricevere ogni tipo di delega dal Presidente;
- partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo Consiglio Direttivo con diritto di parola ma non di voto;
- provvede alla stesura dei verbali delle riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;
- cura i rapporti tra Consiglio Direttivo e Assemblea dei Soci;
- coadiuva il Presidente nelle sue funzioni.

Art. 11.6 - Il Revisore dei Conti Unico

Il Revisore dei Conti Unico:

- è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni;
- partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo Consiglio Direttivo con diritto di parola ma non di voto;
- accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo relazionandone almeno una volta l'anno all'Assemblea;
- è responsabile del mantenimento dei libri contabili, dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della cassa e della supervisione e gestione del patrimonio dell'associazione.

Art. 12 - Scioglimento.

In caso di scioglimento dell'Associazione gli eventuali fondi e beni associativi disponibili, verranno devoluti ad Enti, aventi oggetto analogo a quello dell'Associazione, secondo delibera dell'assemblea.

Art. 13 - Regolamenti

Fatte salve le norme di legge e le previsioni del presente statuto, il Consiglio Direttivo può redigere uno o più regolamenti, nei quali siano precisate le modalità operative dell'Associazione e che verranno approvati dall'assemblea dei soci. Per quanto non previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

Art. 14 - Modifiche di statuto

Possono essere avanzate proposte di modifiche statuarie ad opera del Presidente od un gruppo di Soci non inferiore al 20% dei Soci iscritti. Ogni singola proposta di modifica di statuto deve essere inserita nell'ordine del giorno, discussa dall'Assemblea e da questa approvata.

Art. 15 - Disposizioni transitorie

Il Primo Consiglio Direttivo sarà quello nominato all'atto costitutivo, con le attribuzioni e le funzioni scelte dai Soci Fondatori, che tra di loro eleggeranno le prime figure istituzionali che resteranno in carica secondo le modalità disposte. Saranno considerati Soci Fondatori tutti quelli iscritti entro il 31 dicembre 2006.